



Decreto 19 luglio 2000 n.60

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Tenuta dei Registri e certificazione della caratteristiche tecniche e della storicità per i veicoli d'epoca, di interesse storico collezionistico e militari.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Vista la Legge 13 ottobre 1984 n.91;

Vista la delibera del Congresso di Stato in data 19 luglio 2000 n.15;

Valendo Ci delle Nostre Facoltà,

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

Art.1

Ai sensi dell'articolo 16 della legge 16 gennaio 1997 n. 8 la tenuta dei Registri dei veicoli d'epoca, dei veicoli di interesse storico e collezionistico, dei veicoli militari è affidata all'Automobile Club San Marino - Automotoclub Storico Sammarinese (brevemente ACS-ASS) ferme restando le competenze attribuite dalla Legge 16 gennaio 1997 n.8 e dal Decreto Reggenziale 2 aprile 1998 n.55 all'Ufficio Registro Automezzi.

Art.2

L'ACS-ASS autorità nazionale F.I.V.A (Federation International Veicle Ancient) istruisce le pratiche necessarie al riconoscimento ed alla verifica della storicità dei veicoli ai sensi delle normative vigenti e dei principi ispiratori della F.I.V.A stessa. Con proprio provvedimento l'ACS-ASS può regolamentare la modalità di svolgimento delle attività di competenza.

Art.3

L'ACS-ASS rilascia per ogni veicolo la carta d'identità F.I.V.A nonché il certificato delle caratteristiche tecniche.

Le competenze del Collegio Tecnico di cui all'art.5 del decreto reggenziale 2 aprile 1998 n 55 sono attribuite all'ACS-ASS.

Il proprietario del veicolo è tenuto a corrispondere all'ACS-ASS ogni spesa necessaria per l'ottenimento della certificazione F.I.V.A e delle competenze previste al comma precedente.

Art.4

Il punto f dell'articolo 3 del Decreto Reggenziale 2 aprile 1998 n. 55 è così modificato:

"Certificato F.I.V.A. rilasciato a cura dell'ACS-ASS."

Art5

L'articolo 11 del Decreto Reggenziale 2 aprile 1998 n. 55 è così modificato:

"Le formalità per l'iscrizione negli appositi registri dei veicoli di cui al presente regolamento, le annotazioni ad esse relative sono soggetti alle imposte, tasse e diritti di cui alla tabella "A".

Art 6

L'articolo 12 del Decreto Reggenziale 2 aprile 1998 n. 55 è così modificato:

"L'ACS-ASS per conto dell'Ufficio Registro Automezzi rilascia apposita documentazione circa l'iscrizione dei veicoli nei Registri consistente in una targhetta ed attestato di iscrizione."

Art.7

La tabella "A" del Decreto Reggenziale 2 aprile 1998 è così modificata:

"Imposta di trascrizione autoveicoli d'epoca	£	60.000
Imposta di trascrizione motoveicoli d'epoca	£	40.000
Annotamenti (trasferimenti proprietà cambio residenza, aggiornamenti tecnici e amministrativi)	£	20.000
Targa provvisoria per veicoli d'epoca	£	20.000
Foglio di circolazione provvisorio per veicoli d'epoca	£	10.000"

Dato dalla Nostra Residenza, addì 19 luglio 2000/1699 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Maria Domenica Michelotti - Gian Marco Marcucci

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Francesca Michelotti